

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967

(116^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249) (D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263) (D'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565) (D'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794) (D'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868) (D'iniziativa del senatore Schietroma); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra » (983) (D'iniziativa dei senatori Garlato

ed altri) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 2077, 2081, 2082, 2084, 2087, 2089
BERTOLI 2079, 2082, 2083, 2087, 2088
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2083, 2084, 2085, 2087
GIGLIOTTI 2081, 2082, 2084, 2088, 2089
LO GIUDICE 2082, 2083, 2088, 2089
MACCARRONE 2084, 2085
MAIER 2086, 2087
SALERNI, *relatore* 2080, 2081, 2084, 2087, 2089
TRABUCCHI, *relatore* 2078, 2079, 2080, 2081
2083, 2084, 2085, 2087

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (641);
« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (670);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (752); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (753); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1000); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1099); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1132); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1374); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1422); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-

ministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1423); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1827); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1888); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1914); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2007); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2012) (Discussione e rinvio); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicem-

bre 1964 » (928) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2090, 2094, 2095, 2099 2100, 2101, 2103
BERTOLI	2097, 2099, 2102
BOSSO	2096, 2102
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2099, 2100
GIGLIOTTI	2094
MARTINELLI	2094, 2095, 2097, 2101
PECORARO	2101
RODA	2096
STEFANELLI	2102
TRABUCCHI, f.f. relatore	2092, 2094, 2099, 2102

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Gigliotti, Lo Giudice, Mac carrone, Maier, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Roda, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, relatore, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione in sede redigente e rinvio dei disegni di legge: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263), d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794), d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868), d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869), d'iniziativa dei senatori Bernardi-

netti ed altri; « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri; « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra » (983), d'iniziativa dei senatori Garlato ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente dei seguenti disegni di legge:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Palermo, Bera, De Luca Luca, Fiore, Gigliotti, Scarpino, Vergani e Vidali; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Tibaldi, Tolloy e Parri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Barbaro, Nencioni, Cremisini, Crollanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Bonaldi, Bergamasco, Trimarchi, Veronesi, Artom e Bosco; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Angelilli, Carelli, Conti, Zampieri e Forma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Zaccari, De Luca Angelo, Martinelli e Trabucchi; « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette », d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Martinelli, Trabucchi, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Lo Giudice, Magliano Giuseppe, Maier, Militerni, Parri, Pecoraro, Salari e Zaccari; « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Garlato, De Unterrichter, Vecellio, Rosati, De Luca Angelo e Giraudo.

Come è già noto alla Commissione, data l'identità della materia trattata nei disegni

di legge, la discussione generale di essi avviene congiuntamente.

T R A B U C C H I , *relatore*. Come è noto, viste le alluvioni, e quindi viste anche le situazioni che si sono venute a creare nel territorio dello Stato, l'Associazione mutilati e invalidi di guerra ha, in un primo tempo, preso una posizione che effettivamente le fa onore, cioè ha riconosciuto che in questo momento era impossibile chiedere più di quello che lo Stato aveva stanziato. Con questa piattaforma di riconoscimento effettivo della situazione delle finanze dello Stato, la stessa Associazione mutilati e invalidi di guerra è stata ricevuta dall'onorevole Colombo, con il quale si sono iniziati dei discorsi che non hanno niente di ufficiale, evidentemente, ma che hanno permesso uno scambio leale di vedute: è stato chiarito che si poteva, per lo meno per il 1966 e il 1967, cioè, praticamente, fino alle elezioni — secondo un'interpretazione logica, non secondo quello che era stato detto — arrivare a un *modus vivendi* che non si immetterebbe nel disegno di legge che abbiamo in esame, ma dovrebbe far capo a un disegno di legge nuovo che regolerebbe alcuni aumenti delle pensioni, i più urgenti, ripartendo con una certa fatica i 25 miliardi di lire, con delle... « code ».

Data questa iniziativa dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra, anche le altre due Associazioni, l'Associazione vittime civili di guerra e l'Associazione famiglie dei caduti, hanno preso analoga posizione ed hanno anche loro guardato i punti fondamentali sui quali poteva esser preso un accordo.

Sostanzialmente le tre associazioni, anche se ufficialmente non c'è stata una trattativa, esprimono alcuni intendimenti. L'Associazione mutilati e invalidi di guerra esprime il desiderio che il Parlamento riconosca un aumento, anche minuscolo, più che altro alle categorie VII e VIII. Voi ricorderete che la Sottocommissione Salerni-Trabucchi aveva proposto che i 12 miliardi e mezzo riservabili all'Associazione mutilati e invalidi di guerra fossero ripartiti cercando di aiutare coloro che erano più bisognosi: cioè

gli appartenenti alle categorie degli incollocati, degli incollocabili ed altre, non alla categoria dei semplici invalidi, alla quale era stato provveduto nel 1964. Invece l'Associazione, partendo da concetti che a me sembrano poco giusti, ma che a lei sembrano tali, proporrebbe di dare un beneficio a tutte le categorie, compresa la VII e la VIII. Quando si dice che la VIII categoria avrebbe l'ampio aumento di 750 lire al mese, evidentemente possiamo ritenere che si tratta, più che altro, di una questione di principio e non di una questione di realtà.

La seconda cosa sulla quale insiste la Associazione mutilati e invalidi di guerra è quella di provvedere a meglio regolare il cumulo degli assegni e a meglio regolare la posizione pratica dei minorati psichici. La Associazione propone inoltre qualche piccolo altro correttivo, ma sostanzialmente i punti principali sono: gli aumenti dati a tutti, la situazione dei minorati psichici, e la situazione dei cumuli.

Per poter fare rientrare tutti nei 12 miliardi e mezzo più tre miliardi del 1966, si fa un « giochetto » di decorrenza. Alcuni benefici si avranno a decorrere dal 1° ottobre 1966 (forse si potrebbe dire dal 1° settembre, per alcuni); una parte invece decorrerebbe dal 1° gennaio, una parte dal 1° luglio. La parte che andrebbe a decorrere dal 1° luglio 1967 sarebbe quella riguardante i famosi aumenti alla VII e VIII categoria. Naturalmente nell'esercizio finanziario 1967 « funzionerebbero » solamente per metà, salvo poi a riprodursi, raddoppiati, nel 1968. Ma del 1968, in questo momento, sembrerebbe che l'Associazione mutilati e invalidi di guerra non avesse un grande desiderio di parlare, appunto perchè non emergano questi... peccatucci.

L'Associazione invalidi civili, invece, insiste su alcuni punti che sono sostanziali per lei, cioè su un affidamento — se non su una promessa — che era stato dato a nome del Governo dall'allora Sottosegretario onorevole Cappugi, poi non smentito dall'attuale Sottosegretario senatore Braccesi, benevolmente accolto dalla Sottocommissione Salerni-Trabucchi, di abolire la distinzione tra la Tabella C e la Tabella D con effetto dal

1° gennaio 1968. L'Associazione vittime civili insiste su questo punto e sul punto del cosiddetto «aiuto potenziale», cioè di far diventare legge quello che la Corte dei conti ha già accolto come « principio », e naturalmente per i casi che sono stati sottoposti al giudizio della Corte dei conti. Diventando legge, la legge ha il « difetto » di essere uguale per tutti, ma anche questo è giusto. Il principio è quello di ammettere che il figlio che era un semplice studente quando è stato colpito da una bomba ed è rimasto mutilato, o, peggio ancora, ucciso, non si può considerare come economicamente inesistente, ma si deve considerare che avrebbe avuto la possibilità, in futuro, di produrre un'utilità effettiva; e la Corte dei conti ha riconosciuto tale principio che, del resto, in materia infortunistica è abbastanza noto. L'Associazione vittime civili fa presente che può lasciare molte cose fuori, ma la questione dell'aiuto potenziale deve essere introdotta perchè non è giusto che solo quelli che hanno fatto la causa oggi lo abbiano — perchè la Corte dei conti glielo ha riconosciuto — e gli altri no.

L'Associazione famiglie caduti, la quale si interessa prevalentemente delle pensioni indirette, vuole quelle stesse cose che domanda l'Associazione mutilati e invalidi di guerra per i suoi iscritti, cioè quei benefici che noi abbiamo già previsti. Continua a fare una protesta, che potrebbe essere considerata un po' platonica, per cercare di tenere viva la questione sulla diversa misura dell'assegno di previdenza, perchè l'assegno di previdenza dei soci dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra, anche dopo l'aumento predisposto, sarà sempre di molto superiore all'assegno di previdenza delle vedove. Ora, come dice il senatore Bernardinetti, l'uomo e la donna mangiano allo stesso modo e quindi non sarebbe giusta questa discriminazione. In ogni modo, ripeto, credo che sia piuttosto una protesta di ordine platonico che una protesta regolare, perchè naturalmente i 25 miliardi da ripartire sono quelli che sono e quindi, con questa specie di affermazione di credito morale e forse anche di credito giuridico, l'Associazione famiglie caduti, in questo momento farebbe

di necessità virtù accogliendo le proposte così come sono senza presentare modifiche particolari.

Allora, essendo giunti, presso a poco, a due risultati: in primo luogo, a mettere quasi d'accordo, salvo queste piccole cose, le tre Associazioni, e contemporaneamente a ripartire soltanto i 25 miliardi...

B E R T O L I . 25 più 6.

T R A B U C C H I , *relatore*. ...25 più 6, sia pure con alcune « code » che potrebbero diventare diverse; dicevo che il vostro relatore ha pensato anche di sentire, non ufficialmente perchè non autorizzato dalla Commissione, il pensiero del Governo sull'argomento. Posso anticipare che il Governo avrebbe espresso un'opinione un po' remissiva, nel senso che se il Parlamento fosse d'accordo, anche se su alcuni punti può essere che l'opinione originale del Governo sia lievemente divergente da quella che ho avuto l'onore di esporre, il Governo non porrebbe quanto meno una questione di fiducia per cercare di far valere le sue idee.

Giunti a questo punto, ecco perchè ho chiesto, e l'hanno chiesto anche i vari membri della Commissione, che la Presidenza mettesse all'ordine del giorno questo argomento, argomento che non viene di iniziativa del senatore Trabucchi, non viene di iniziativa del Governo, ma viene come l'eco di discorsi fatti, diciamo così, in forma non ufficiale dai rappresentanti delle tre Associazioni, i quali più o meno si sono dichiarati d'accordo di fare subito uno stralcio del più ampio provvedimento.

Ci sono, però, due punti sui quali le cose non sono chiare e debbono essere chiarite.

Uno è questo: che poichè certamente si va, perchè il tempo c'insegna tante cose, alle nuove elezioni, con questo provvedimento specialmente l'Associazione famiglie caduti e l'Associazione vittime civili avrebbero piacere che si provvedesse, sia pure in forma ridotta, nella forma che il Governo aveva più o meno ammessa come possibile, sulla questione della tredicesima mensilità per il 1968. Non sarebbe la tredicesima mensilità,

sarebbe un'indennità speciale annua, perchè non si vogliono porre questioni di principio; ma naturalmente questo provvedimento comporterebbe qualche spesa in più, per il 1968.

Questa domanda corrisponderebbe anche al desiderio, senza l'accoglimento del quale noi avremmo un'Associazione mutilati assolutamente contraria al desiderio dell'Associazione vittime civili, di far passare, per il 1968, l'unificazione delle tabelle C e D.

S A L E R N I , *relatore*. Non è stato precisato in che misura si traduce il desiderio dell'Associazione vittime civili?

T R A B U C C H I , *relatore*. No. Loro sono d'accordo su tutto, ma pongono come condizione essenziale di tale accordo che nel 1968 si addivenga all'unificazione delle tabelle C e D; cioè che fra i caduti in guerra e i caduti in conseguenza della guerra non ci sia più nessuna distinzione, ma tutti siano compresi nella tabella C. Se non si farà tale unificazione tabellare l'adesione dell'Associazione non si avrà.

S A L E R N I , *relatore*. L'ostacolo potrebbe essere superato.

T R A B U C C H I , *relatore*. Si supererebbe questo ostacolo affrontando la questione per il 1968.

Questo chiarimento di posizioni deve corrispondere ad un accordo leale tra noi che siamo qui, ma che naturalmente abbiamo sentito l'eco delle richieste delle Associazioni. Questo accordo leale dovrebbe essere in questo senso: fino alla fine della legislatura il disegno di legge è destinato ad un sonno foriero della morte, perchè non sarebbe possibile...

S A L E R N I , *relatore*. Questo no; non pregiudichiamo l'avvenire. Parliamo del presente, non del futuro.

T R A B U C C H I , *relatore*. Lo dico perchè il Governo stesso e anche noi non possiamo pensare che fra sei mesi si ricomincino da capo le discussioni. Ma per il 1968 vogliamo una posizione diversa. Se

si verificassero dei cataclismi, se i biglietti da 100.000 lire, che ieri sera quasi decidavamo di emettere, dovessero valere cinquanta centesimi, allora tutto si sposterebbe. Ma restando così le cose, noi dobbiamo dire: questo è il provvedimento che si fa prima della fine della legislatura...

S A L E R N I , *relatore*. ... e basta; non ipotichiamo l'avvenire.

T R A B U C C H I , *relatore*. Questo però deve essere un patto leale tra di noi; ed è ciò che ho detto anche al senatore Palermo, quando per la prima volta mi ha parlato di queste cose.

Anche per il carico che abbiamo, anche per la tranquillità che deve avere chi prepara il bilancio del 1968, di questo argomento non si deve discutere più. Se vi sono dei provvedimenti per il 1968 che si ritengono essenziali (tabelle C e D secondo Armaroli, tredicesima secondo Bernardinetti, eccetera) li introduciamo in questo disegno di legge. Tutto il resto viene rinviato al futuro.

Naturalmente vi sono delle proposte di piccole modificazioni. Il senatore Pesenti, ad esempio, intende chiedere che venga introdotta in questo disegno di legge una norma relativa agli studenti affinché siano considerati a carico fino al ventiseiesimo anno. Il senatore De Unterrichter difende la posizione di un paralitico al quale bisognerebbe trovare il modo di aprire la porta, e in questo senso presenterà un emendamento che verrà o non verrà accolto dalla Commissione. Ma questi sono dettagli che non spostano il punto di vista fondamentale.

Sulla questione fondamentale, come ripeto, ci dovrebbe essere tra di noi un accordo di principio. Sentiremo l'opinione del Governo, ma se questo accordo si realizza, noi non possiamo introdurre questo disegno di legge nell'altro disegno di legge che abbiamo in esame. Bisognerebbe, con la firma dei rappresentanti di tutti i Gruppi, elaborare una proposta di legge che noi presenteremo tutti concordemente, che chiederemo al Presidente di assegnarci in sede deliberante e che potremmo approvare in otto o dieci giorni e quindi inviarla alla Camera.

La Camera, in presenza di un simile accordo, potrebbe adottare lo stesso procedimento per arrivare, d'accordo con le Associazioni, a dare qualcosa a queste persone.

Desidero dire che su questo argomento ho riferito io e non il senatore Salerni perchè questa gente è venuta a parlarmi privatamente...

SALERNI, relatore. E io la ringrazio; ha parlato anche per me.

TRABUCCHI, relatore. Ho voluto dire ciò per sottolineare che in questo momento non è il relatore che parla. Ho soltanto detto oggettivamente come stanno le cose, non ho espresso alcun parere. Sarebbe stata veramente una grossa scortesia da parte mia riferire senza aver parlato prima con l'altro relatore. Ho detto ciò che so perchè, come ripeto, sono venuti a parlarmi dei rappresentanti delle Associazioni, ma non ho inteso esprimere alcuna opinione, che del resto non sarei stato autorizzato ad esprimere poichè si tratta di fare una cosa nuova che ci viene richiesta dalle Associazioni.

SALERNI, relatore. Io mi associo a quanto ha detto il senatore Trabucchi e lo avallo per lo meno per la parte che ho sentito, poichè sono entrato in quest'Aula quando il suo intervento era già iniziato.

GIGLIOTTI. Il collega Trabucchi ha esposto il motivo per cui l'Associazione dei mutilati e i presentatori dei diversi disegni di legge non insistono perchè i disegni di legge presentati vengano applicati così come sono a decorrere dal 1966. Questo motivo è rappresentato dai gravi danni apportati all'economia nazionale dall'alluvione del novembre scorso.

Ma questa rinuncia che, ha detto il senatore Trabucchi, fa onore all'Associazione, non ci esime dall'obbligo — che ci si presenterà a un certo momento — di discutere il disegno di legge organico che riordina completamente la materia almeno per un determinato periodo di tempo. Quindi quei provvedimenti che sono all'ordine del giorno della

nostra Commissione in sede redigente debbono rimanere all'ordine del giorno.

Il senatore Trabucchi dice che dovrebbe intervenire un patto fra noi e le Associazioni. Ebbene, questo non lo possiamo fare. La Associazione vedrà ciò che dovrà fare in seguito per realizzare il progetto di legge presentato, ma questo patto fra Parlamento e Associazioni è assolutamente inaccettabile. Noi dobbiamo discutere il provvedimento stralcio che l'Associazione, per le ragioni dette, accetta, ma non dobbiamo fare altro; non dobbiamo sottoporre a condizioni di alcun genere il disegno di legge.

Pertanto noi possiamo essere d'accordo sul fatto di discutere il disegno di legge stralcio, che sarà presentato più o meno come ha detto il senatore Trabucchi, ma non possiamo essere d'accordo che il disegno di legge venga sottoposto ad un accordo fra Parlamento e Associazione interessata; sarebbe un cosa assurda.

TRABUCCHI, relatore. Ho parlato di un accordo leale tra noi membri della Commissione; non è scritto, non è un patto.

GIGLIOTTI. Per ora facciamo la legge stralcio. In avvenire chi vivrà vedrà.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Commissione che è venuto da me — e abbiamo avuto un lunghissimo colloquio — l'avvocato Ricci, Presidente della Associazione dei mutilati e invalidi, il quale mi ha presentato tutti i dati relativi alla soluzione provvisoria, cui ha fatto cenno il senatore Trabucchi, che la categoria accetterebbe volentieri. Per ora si limiterebbero a vedere cosa si può fare circa la disponibilità dei fondi che il Governo mette a disposizione.

Il Governo, che prima per il 1966 non dava nulla, ora pare che darebbe 6 miliardi, mentre per il 1967 non si sposta di un centesimo dai 25 miliardi assegnati. L'avvocato Ricci ha dichiarato che l'Associazione vittime civili di guerra e delle famiglie dei caduti, prendono atto della situazione in cui il Governo si trova per fatti sopravvenuti che gli impediscono di fare di più, e quindi

per il 1966 e il 1967 non chiederebbero assolutamente altro.

Noi sappiamo dunque che a favore dei mutilati e invalidi e delle loro famiglie si potrebbe disporre di 6 miliardi per il 1966 e di 25 miliardi per il 1967. Per quanto riguarda il riparto di queste somme, l'avvocato Ricci ha dichiarato che non vi è più nessun dissenso fra i mutilati e invalidi e le famiglie dei mutilati e invalidi. I fondi verrebbero divisi a metà: il 50 per cento ai mutilati e invalidi e il 50 per cento alle famiglie. Ciascuna delle due Associazioni provvederebbe a ripartire come meglio crede queste somme.

Io credo che se noi ci limitassimo per ora a prendere atto di queste disposizioni, che intanto assicurano agli interessati la tranquillità per un anno, faremmo una cosa non completa, perchè vi sono altri problemi di maggior portata da risolvere, ma una cosa certamente utile perchè elimineremmo una causa di turbamento e di scontri in questa situazione che ci ha già dato tanto lavoro e anche tanti fastidi.

Io chiedo dunque alla Commissione, e specialmente ai relatori, se non sembra loro il caso di limitarsi per ora a prendere atto di questa disposizione delle due Associazioni (non è che ci sia un contratto fra noi e loro) ad usufruire, al 50 per cento ciascuna, delle somme che il Governo dichiara di mettere a disposizione e a prendere atto, mediante ciò, della loro dichiarazione che durante quest'anno non saranno avanzate altre richieste. Nel frattempo, evidentemente, possiamo vedere quel che c'è da fare.

G I G L I O T T I . Prendiamo atto che si accontentano per il 1966 e il 1967 di queste somme: punto e basta. Non prendiamo atto di altro; in seguito si vedrà. Presto o tardi questo problema dovremo risolverlo con una legge organica, perchè la questione dei mutilati e invalidi non può rimanere eternamente così.

P R E S I D E N T E . Come ho detto, a me è stato chiesto che il Parlamento prenda atto di questa loro disposizione e che per ora non si parli più di altro.

G I G L I O T T I . E per ora non si farà altro.

L O G I U D I C E . Abbiamo udito dal relatore Trabucchi che egli ci ha dato una informativa e volutamente si è astenuto dall'esprimere un giudizio di merito sulle prospettive che ci ha esposto. Del resto egli ha aggiunto che l'altro relatore non era stato preventivamente informato, anche se cortesemente — e bisogna dargliene atto — ha aderito a quanto il senatore Trabucchi stesso ha detto.

Ora io ritengo che sia opportuno anzitutto che i due relatori prendano contatto ufficialmente con le tre Associazioni perchè i contatti che sono intercorsi fra il nostro Presidente e l'avvocato Ricci e fra il senatore Trabucchi (ed anche alcuni di noi) con altri più o meno autorevoli esponenti delle Associazioni hanno avuto finora carattere, diciamo così informativo, non ufficiale. Occorre conoscere quale è ufficialmente il parere delle Associazioni, a mio avviso. Infatti non vorrei che, dopo che la Commissione ha presentato il disegno di legge stralcio ed ha chiesto la sede deliberante per la discussione, venissero fuori ufficialmente delle riserve o delle perplessità da parte delle Associazioni, cosa che sarebbe estremamente antipatica...

B E R T O L I . Siamo anche sotto le elezioni.

L O G I U D I C E . Io sono abituato a parlare con franchezza. Il tempo a disposizione della Commissione, e del Parlamento tutto, è veramente ristretto, tanto che ci siamo trovati nella situazione, veramente non ortodossa, di discutere il bilancio in sede di Commissione prima che l'altro ramo del Parlamento l'abbia approvato. Ciò dice in quale stato di tensione di lavoro si trova il Parlamento. A questo si aggiunga che devono ancora essere presentate alcune leggi fondamentali, probabilmente di struttura, che impegneranno il Parlamento per chissà quanto tempo. Il piano quinquennale dovrà venire al Senato, e nessuno si può illudere che si discuta in quindici o venti giorni, come

si ipotizza da parte di taluni. Pertanto i nostri impegni di lavoro ci fanno prevedere già che non potremo mettere molta carne al fuoco.

Ma poi dobbiamo fare un discorso, di carattere politico, chiaro e onesto. Io non credo, signor Presidente, che vi siano delle forze che abbiano interesse, alla vigilia delle elezioni politiche, a vedere una agitazione accesa, appassionata, talvolta esasperata come quelle che si sono verificate nel passato per quanto riguarda questa materia. Questo è un punto politico fondamentale che dobbiamo esporre con molta franchezza. Ecco perchè il relatore Trabucchi, seppure a titolo personale, sollecitava un certo *fair play* da gentiluomini fra di noi. Se potessimo, con l'accordo delle tre Associazioni (sottolineo questo), arrivare ad una soluzione della questione, sia pure parziale — e ricordo che il senatore Trabucchi ha posto anche due questioni che non attengono all'aspetto finanziario bensì all'aspetto normativo, quella dell'unificazione tabellare e quella della tredicesima — non avremmo certamente regolato tutta la materia (e ha ragione il collega Gigliotti quando dice che il problema di fondo rimane), però avremmo fatto un primo discreto (non dico nemmeno buono) passo avanti che dovrebbe mettere il Parlamento in condizioni per tutto il 1967 — e dicendo 1967 intendo dire fino alla fine della legislatura perchè nei primi mesi del 1968 ci si preparerà per le elezioni — di evitare sussulti e agitazioni che non giovano nè alle Associazioni nè al Parlamento nè all'opinione pubblica, perchè sussulti e agitazioni in questa materia servono soltanto a creare confusione, malcontenti e uno stato di irri-tazione.

Ecco perchè, a mio avviso, è bene che i due relatori prendano contatto ufficialmente con le Associazioni e poi vengano a riferirci quale è il punto di vista ufficiale delle Associazioni medesime.

BERTOLI. Io mi oppongo assolutamente, in maniera formale, a che il relatore prenda contatto con le Associazioni. Se lo fa a titolo personale, non possiamo intervenire; ma che a nome del Parlamento, du-

rante la discussione di un disegno di legge, ci siano contatti diretti tra un rappresentante del Parlamento e le associazioni di categoria che sono interessate a questo provvedimento, penso che sia una cosa neppure discutibile, e non accettabile, signor Presidente.

LO GIUDICE. Io posso veramente apprezzare quello che dice il senatore Bertoli e vorrei, adesso che è stato registrato a verbale, che fosse tenuto presente in questa e in tutte le occasioni, soprattutto quando il Parlamento, talvolta, s'è visto costretto a legiferare sotto la pressione di scioperi o simili manifestazioni.

Io però, quando facevo la mia proposta, non volevo proporre qualche cosa che potesse significare menomazione del Parlamento, perchè la menomazione del Parlamento si verifica quando si agisce sotto la pressione della piazza. Ma quando il Parlamento, spontaneamente, attraverso un organo tecnico qualificato, e cioè a dire la Commissione, in sede di studio di problemi, prendesse contatti con le organizzazioni di categoria, io credo che farebbe una cosa ortodossa e lecita.

BERTOLI. Io credo che il senatore Lo Giudice abbia equivocato la mia proposta. Io ho detto che non possiamo dare mandato a un nostro rappresentante nel Parlamento di andare a trattare con le Associazioni; e ciò anche perchè a nome di chi potrebbe trattare i problemi? Della Commissione? E in base a quali criteri? E' evidente che qui quello che pensiamo noi è quello che pensate voi.

TRABUCCHI, relatore. Allo stato attuale io sono rimasto prettamente passivo ed ho riferito quello che passivamente ho sentito dire. Vorrei sentire l'opinione del Governo.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Io anzitutto ringrazio tutti gli intervenuti, specialmente il relatore senatore Trabucchi, per l'impostazione che ha dato al problema. È una impostazione

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

116ª SEDUTA (22 febbraio 1967)

che ha fatto per suo conto, di carattere generale, che però, in parte, è condivisa dal Governo, e ringrazio anche il senatore Gigliotti, il Presidente e il senatore Bertoli per le loro precisazioni che servono a chiarire la mia posizione.

Qual'è la posizione del Governo? Il Governo ha mantenuto la sua promessa di dare qualcosa per il 1966: ha stanziato sei miliardi, ciò che permetterà di dare corso, prima del 1° gennaio 1967, ad alcuni miglioramenti; ed ha concesso i 25 miliardi per il 1967, sul fondo globale, che permetteranno un certo miglioramento di carattere generale tanto per le pensioni dirette che per quelle indirette.

PRESIDENTE. I sei miliardi del 1966 il Governo dove li prende?

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono nella nota di variazione.

PRESIDENTE. ... che deve ancora venire: è in formazione.

MACCARRONE. La nota di variazione nel febbraio 1967, per il 1966?!

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Deve venire approvata insieme al bilancio.

GIGLIOTTI. Quella nota di variazione che è già stata portata alla Camera?

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* È già stata approvata dalla Camera.

MACCARRONE. Quando è stata presentata?

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La data ufficiale della presentazione è quella del 24 dicembre.

SALERNI, *relatore.* Se vogliamo dare questi sei miliardi non ci dobbiamo formalizzare.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* I sei miliardi dovrebbero servire unicamente per anticipi di decorrenza; i venticinque miliardi dovrebbero essere utilizzati per miglioramenti di carattere generale, ripetentisi anche nel 1968 e seguenti, ciò che vuol dire che i venticinque miliardi concessi ora dovranno essere riportati nello stanziamento globale di bilancio per le pensioni nel 1968.

A questo punto la Associazione Mutilati e Invalidi, perlomeno nei contatti avuti, ha accettato la divisione dello stanziamento, 12 miliardi e mezzo per le pensioni dirette e 12 miliardi e mezzo per le vedove, genitori e orfani di caduti. Su questa proposta, di massima, il Governo è d'accordo. L'Associazione delle madri e vedove dei caduti in guerra, secondo quanto mi consta, avrebbe in animo di presentare altre richieste, però finora non mi sono state rese note anche nei colloqui che ho avuto con il collega Bernardinetti. Di massima però c'è questo, che anche loro usufruiranno per il 1967 di 12 miliardi e mezzo e per il 1966 di tre miliardi; pare però che presentino delle richieste di indennità annuale per il 1968.

TRABUCCHI, *relatore.* E protestano insistentemente per l'indennità integrativa.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non per il 1968. Se dovesse essere accolta la richiesta dell'Associazione madri e vedove dei caduti, oltre a mantenere lo stanziamento di 25 miliardi, dovremmo anche rivedere la spesa maggiore per la tredicesima mensilità. Questo mi pare sia chiaro. Anche l'Associazione invalidi civili avrebbe chiesto ufficialmente che la fusione delle tabelle avvenga dal 1° gennaio 1967, cosa che non è possibile accettare perché sposterebbe l'impegno della somma di 25 miliardi che ormai è stata accettata da parte del Governo. E chiede anche altre cose, sempre per il 1967.

A questo punto, sulla base dello stanziamento fatto di 25 miliardi per il 1967, di 6 miliardi per il 1966, il Governo è pronto ad accettare, in linea di massima, le richieste

che vengono fatte. Naturalmente si riserva di fare i calcoli su ogni richiesta perchè la spesa venga prevista giustamente.

Per il 1968 si può anche prevedere e accettare l'impostazione sulla tredicesima mensilità e si potrebbe, se lo richiede l'Associazione, provvedere all'estensione di quella forma di indennità, per gli invalidi e mutilati che attualmente non ne godono.

T R A B U C C H I, *relatore*. Si chiama « indennità speciale annua ».

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Però si deve inserire nel disegno di legge, accettando questo principio, un articolo che prevede la copertura della maggiore spesa.

Detto ciò, mi pare non mi resti altro che attendere una concreta proposta da parte della onorevole Commissione, in modo che io possa far controllare se la spesa rimane nei limiti e dare l'assenso che finora non ho potuto dare.

M A C C A R R O N E. Mi pare che il problema, così come è stato posto, dopo le delucidazioni fornite dal relatore e dal Governo, sia chiaro in tutti i suoi termini. Il senatore Trabucchi chiede che sia sospeso l'esame dei progetti di legge che la nostra Commissione aveva già cominciato, arrivando fino all'articolo 12, se non vado errato; chiede che in luogo di questo esame la Commissione discuta un disegno di legge diverso, riguardante uno stralcio di spesa per gli anni 1966-67 e alcuni aspetti marginali del problema generale che noi avevamo iniziato a discutere, e che questa Commissione lo faccia sotto due condizioni:

1) che tutti i suoi componenti siano d'accordo;

2) che la Commissione lo faccia d'accordo con l'Associazione mutilati e invalidi di guerra.

Ora queste due condizioni, a mio avviso, non possono essere accettate in questa fase che abbiamo definito informativa, perchè, se si può essere d'accordo a che si faccia uno stralcio — come del resto lo si era già

in principio, nel senso che, esaminata la normativa generale, ci si attardasse poi, sulla base delle effettive disponibilità, a commisurare le disponibilità di bilancio per quegli esercizi — ci lascia perplessi il fatto di dare un mandato, praticamente in bianco, senza conoscere il testo che i relatori dovrebbero sottoporre alla Commissione per essere accettato; in secondo luogo che si faccia luogo a una trattativa con le Associazioni. Ora questo è inammissibile, come pure è inammissibile che il Parlamento possa ritenere lesiva delle sue prerogative una pressione esercitata dai cittadini per l'esercizio del loro diritto nelle forme consentite dalla Costituzione. Il diritto di sciopero, ci dobbiamo convincere una volta per tutte, è un diritto sacrosanto e quando i lavoratori scendono in piazza davanti al Parlamento non fanno nessuna pressione. Questo criterio di considerare il diritto di sciopero quasi come un fatto deteriore nel nostro ordinamento è un criterio che, a mio avviso, dovrebbe essere un pochino accantonato; deriva forse da un'eccessiva meditazione sulle norme dei Codici in vigore prima della Costituzione, e purtroppo in vigore ancora per una parte. Il diritto di sciopero è un diritto costituzionale e quando i cittadini protestano in quella forma, cioè abbandonano il lavoro e manifestano la loro volontà nella forma tradizionale, anche se non giuridicamente definita (ma il diritto di sciopero è riconosciuto dalla Costituzione) il Parlamento non può considerarla una pressione illecita nè può considerare coartata la sua volontà per il fatto che cittadini — magistrati o medici, braccianti o mutilati — vengano davanti al Parlamento a proclamare i loro diritti. Ecco che cosa non è ammissibile: non è ammissibile che si trasformi il Parlamento in una specie di Camera delle corporazioni e si facciano le leggi subordinandole ad accordi e stabilendo delle contropartite, come se il Parlamento fosse una controparte di qualcuno. Il Parlamento è l'espressione di tutti i cittadini, e se le Associazioni, così come hanno fatto sentire la loro preoccupazione al nostro Presidente (e a me basterebbero le sue dichiarazioni a soddisfarmi, data la sua autorità personale e la funzione che egli

ricopre), ritengono di parlare anche con la intera Commissione, lo facciano. Ma che noi, di nostra iniziativa, per presentare un disegno di legge « nostro », che viene incontro a determinate difficoltà che sono « nostre », si debba addivenire ad una trattativa dove ci sia un dare e un avere con le Associazioni, questo non è ammissibile. Comunque sia ben chiaro che il proposto « stralcio » del disegno di legge non deve fermare l'esame del disegno di legge generale perché vi è un impegno del Parlamento al quale non possiamo venir meno. Cioè la normativa generale deve andare avanti, rimanendo chiaro che per il 1966 vi saranno miglioramenti limitatamente a sei miliardi di lire, per il 1967 vi saranno miglioramenti per 25 miliardi; ma questo però non deve affatto intralciare il lavoro della Commissione, evidentemente sul subordinate del calendario che abbiamo stabilito e che dobbiamo rispettare per la scadenza dell'esercizio provvisorio, sia anche per impegni urgenti relativi alla approvazione di altri disegni di legge.

Ora, Signor Presidente, io sono d'avviso:

1) che, se si vuol addivenire alla formulazione di un disegno di legge-stralcio, la discussione deve cessare di essere formale e passare in altra sede, cioè con un accordo tra i diversi membri della Commissione per la stesura di un articolo su cui si possa esprimere un giudizio.

2) che se, su questa proposta, le Associazioni ritengono, in questo momento, inviare una loro delegazione rappresentativa, lo facciano;

3) che questa proposta non deve affatto essere sostitutiva dell'esame del provvedimento generale così come è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione, ma semplicemente essere intercalata nel corso dell'esame, lasciando impregiudicato lo svolgimento dei lavori della Commissione per quel che riguarda la nuova regolamentazione delle pensioni di guerra.

M A I E R . Io sono favorevole allo stralcio e faccio la proposta formale di incaricare i relatori di predisporre un articolato che la Commissione possa prendere in esame.

Detto questo, esprimo la mia piena soddisfazione per la distensione che si è creata non dico tanto fra le due Associazioni quanto fra le due categorie. Questa distensione fa molto piacere a me in particolare che ho sempre sostenuto i giusti diritti dei titolari di pensioni indirette.

Per quanto riguarda le trattative con le Associazioni mi sembra che, senza entrare in veri e propri accordi, sia per lo meno giusto sentire quali sono le aspirazioni e le esigenze di queste categorie. Mi sembra anche che non sia il caso di disquisire sul diritto di sciopero, che a mio avviso qui non c'entra molto, quanto piuttosto sul diritto, si potrebbe dire, di protesta, che indubbiamente il Parlamento deve valutare come ritiene doveroso nell'interesse generale. Personalmente io ritengo che le proteste, quando si esplicano in forme che danneggiano la vita collettiva, raggiungano addirittura un effetto contrario a quello che vorrebbero produrre; ed è proprio per questo che ho sempre respinto certe affermazioni che sono state fatte in quest'Aula quando si è parlato di inefficienza dell'Associazione delle famiglie dei caduti in guerra, di non capacità di quella Associazione di organizzare manifestazioni che costringessero il Parlamento e il Governo a prendere in particolare considerazione le sue esigenze.

Per quanto riguarda le pensioni indirette, io sono dell'avviso che sarebbe opportuno aumentare l'assegno di previdenza di 24.000 lire all'anno e l'assegno di inabilità assoluta di 12.000 lire all'anno a partire dal 1° ottobre 1966. Secondo i calcoli fatti, i tre miliardi destinati, se ho ben capito, alle pensioni indirette per il 1966, dovrebbero essere sufficienti per coprire la spesa relativa al trimestre ottobre-novembre-dicembre 1966. Inoltre sarei favorevole all'aumento generale delle tabelle di 12.000 lire all'anno a partire dal 1° luglio 1967. Queste sono le proposte che mi permetto di fare ai relatori e al Governo.

Infine, indipendentemente dagli stanziamenti predisposti, ancora una volta chiedo che si cerchi di superare il problema della assistenza sanitaria. L'onorevole Sottosegretario ci ha gentilmente fatto pervenire una

tabella dalla quale risulta il calcolo dell'impegno di spesa. Io pregherei l'onorevole Sottosegretario di far approfondire questi studi perchè l'onere deve essere veramente molto inferiore; infatti coloro che non godono di altra forma di assistenza dovrebbero essere pochissimi. Però questi pochissimi sono indubbiamente i più disgraziati, ed è proprio per questo che noi dobbiamo preoccuparcene maggiormente. Insisto, quindi, e raccomandando al Governo di risolvere il problema dell'assistenza sanitaria per i titolari di pensioni indirette al più presto e al di fuori di questo stralcio del progetto di legge per lo aumento delle pensioni.

SALERNI, *relatore*. Io riconosco il fondamento delle osservazioni fatte dal senatore Maccarrone per quanto attiene alla linea di condotta che noi relatori dobbiamo seguire nei confronti delle Associazioni. Ma a me sembra, se mal non interpreto il pensiero del correlatore Trabucchi, che egli non abbia voluto intendere che questo avvicinamento alle Associazioni, o questo « ascolto » delle loro richieste, significhi che noi dobbiamo lavorare con le Associazioni quasi in sede corporativa. Noi ci riserviamo — e credo che su questo la Commissione non abbia nulla da osservare — di ascoltare le richieste delle categorie interessate anche per agevolare il nostro compito e per poter prevenire le loro pretese e le loro osservazioni, in modo che si possa arrivare con la massima sollecitudine possibile alla presentazione del disegno di legge in sede di Commissione. Io credo che su questo potremmo essere d'accordo.

Per quanto riguarda la seconda parte di ciò che è stato motivo della nostra discussione, io vorrei che venisse subito precisato quale deve essere il compito di noi relatori. Ritengo che il nostro compito debba essere quello di preparare un disegno di legge stralcio, indipendentemente da quello che sarà poi il disegno di legge organico che era stato già predisposto e che noi avevamo cominciato a discutere in questa sede, come ha ricordato il senatore Maccarrone.

A questo punto vorrei però che si precisasse quale deve essere l'attività della no-

stra Commissione, cioè se dobbiamo considerare aggiornato *sine die* questo punto...

BERTOLI. Neanche per sogno!

SALERNI, *relatore*. ... oppure se il disegno di legge deve sospendere momentaneamente il suo *iter* per poi riprenderlo al momento opportuno, onde si pervenga ad una regolamentazione organica in materia di pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Per il momento mi pare che quel che importa sia predisporre e approvare lo stralcio per la distribuzione dei 6 e dei 25 miliardi su cui c'è l'accordo. L'Associazione mutilati e invalidi ha preparato un progetto di stralcio. Io ne ho avuto comunicazione...

TRABUCCHI, *relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. Il Governo lo conosce?

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, in via ufficiosa, ed è d'accordo.

PRESIDENTE. È un progetto che non prevede nulla per l'avvenire; riguarda soltanto la distribuzione dei 6 miliardi per il 1966 e dei 25 miliardi per il 1967. Se il Governo è d'accordo...

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si sa ancora cosa chiederà l'Associazione vedove e madri dei caduti...

MAIER. Io ho fatto delle proposte da prendere in esame.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, ma per dare un parere preciso bisogna avere l'articolato del disegno di legge, per vedere quale sarà la spesa.

TRABUCCHI, *relatore*. Il senatore Salerno ed io potremmo predisporre uno schema di disegno di legge, che sarebbe na-

turalmente di natura parlamentare, che riguardi tutte e tre le categorie, naturalmente introducendo i provvedimenti che ci sembrano opportuni. Poi i colleghi potranno fare le loro osservazioni. Naturalmente per poter discutere dello stralcio occorre che vi sia un accordo fra di noi e un accordo fra noi e il Governo, altrimenti si finisce per discutere dello stralcio e del disegno di legge generale nello stesso tempo.

B E R T O L I . E' vero che la ommissione può anche decidere diversamente da ciò che ha deciso prima. Ma finchè non vi sarà una decisione ufficiale della Commissione di non discutere più il disegno di legge organico, noi abbiamo l'obbligo, per un impegno preso di fronte a noi stessi, di fronte all'opinione pubblica e in particolare di fronte alle categorie interessate, di continuare a discutere il disegno di legge. La decisione riguardante lo stralcio deriva dal fatto che per questo anno e per l'anno scorso sono disponibili le somme di 25 e di 6 miliardi. In pratica mi sembra che proponiamo la stessa cosa: vedere la legge nell'insieme e poi, a seconda delle disponibilità finanziarie, cercare di fissare una normativa transitoria riguardante i periodi per i quali le somme dette non sono disponibili. Invece di discutere tutta la legge nel suo insieme (che richiederebbe troppo tempo) e poi la normativa transitoria, si fa uno stralcio per la normativa transitoria e poi si continua a discutere la legge. Finchè non si deciderà diversamente, non possiamo venir meno a questo impegno.

A mio avviso lo stralcio non pone il problema di non discutere la legge. Come eravamo d'accordo di fare eventualmente una normativa transitoria, così possiamo considerare lo stralcio l'equivalente di una normativa transitoria. Quindi per il fatto che discutiamo dello stralcio non vedo come possa sorgere il problema di accantonare la legge. La Commissione può decidere naturalmente in modo diverso da come ha deciso, ma nella logica delle cose il problema dell'accantonamento della legge non esiste.

L O G I U D I C E . Ciò che dice il

collega Bertoli sarebbe ineccepibile se lo stralcio riguardasse la sola materia finanziaria. In questo caso non avrei esitazioni ad accettare la sua tesi, e se fossimo d'accordo su questo punto la cosa sarebbe estremamente semplice.

Mi pare però di aver capito dall'informativa data dal senatore Trabucchi — che, ripeto, non ha parlato come relatore nè a nome dell'altro relatore — che sia desiderio delle tre Associazioni, e non soltanto di quella che ha avuto contatti con il Presidente (perchè questo fatto da solo non basterebbe, con tutto il rispetto per il nostro Presidente che è stato avvicinato dal rappresentante di una sola Associazione), di avere, oltre allo stralcio in materia finanziaria, qualche cosa di più per quanto riguarda la parte normativa.

G I G L I O T T I . Ma sono cose di poco momento.

L O G I U D I C E . No, si tratta di diverse richieste. Per esempio la questione dell'unificazione tabellare, sulla quale io concordo, non è cosa di poco conto e non trova tutti consenzienti, soprattutto nella Associazione dei mutilati di guerra. Lo stesso si può dire per la tredicesima e per altre questioni.

Pertanto, se vogliamo limitarci soltanto allo stralcio di natura finanziaria, *nulla quaestio*; la legge nel suo insieme andrà avanti e la esamineremo come e quando sarà possibile. Ma se vogliamo inserire nello stralcio altre questioni, allora dobbiamo intenderci su cosa inserire nella parte normativa. Mi pare che questo sia un discorso semplice, chiaro e logico.

G I G L I O T T I . Sottoponeteci il testo e poi vedremo.

L O G I U D I C E . Io proporrei di sospendere la discussione in attesa che i due relatori concretizzino il testo. Quando potremo esaminare delle proposte concrete (perchè quella che abbiamo avuto oggi è stata un'informativa) potremo decidere.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

116ª SEDUTA (22 febbraio 1967)

SALERNI, *relatore*. Sono d'accordo.

GIGLIOTTI. ...rimanendo fermo che si deve discutere il disegno di legge organico.

LO GIUDICE. Una affermazione di questo genere io non la condividerei finchè non conosciamo quale è l'entità del nuovo testo. Come ho detto prima, se esso riguarda soltanto la parte finanziaria sono d'accordo con lei, senatore Gigliotti. Ma se si cominciano ad estrapolare delle questioni importanti, possiamo poi, magari fra due mesi, riprendere a discutere? Mi sembra che sarebbe irrazionale. Allora tanto vale dire: sistemiamo subito la parte finanziaria e poi vedremo di andare avanti con la legge.

Io credo che potremmo intenderci nel senso che ho detto perchè mi pare che tutti vogliamo arrivare ad una soluzione pratica e concreta. Tutti vogliamo dare a questa gente le somme che sono a disposizione, e allora diamog'liele al più presto possibile.

PRESIDENTE. Allora penso che potremmo dare mandato ai relatori di preparare questo stralcio...

BERTOLI. ...senza togliere i disegni di legge dall'ordine del giorno.

SALERNI, *relatore*. Certamente no.

PRESIDENTE. Diamo mandato ai relatori di presentare questo progetto di stralcio entro otto giorni. È un sacrificio che chiediamo loro, ma è un sacrificio che imponiamo a ciascuno di noi in questo periodo.

Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge relativi alle pensioni di guerra è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio dei disegni di legge:
« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul-

l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-1964 » (641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1964 » (670); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-1964 » (752); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio finanziario 1963-64 » (753); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1000) « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1099); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per pre-

levamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1132); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1374); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1422); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1423); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1827); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1888); « Con-

validazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1914); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2007); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2012); seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (928).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla conta-

bilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (670); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (752); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (753); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1000); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1099); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1132); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1374); « Convali-

dazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1422); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1423); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1827); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1888); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1914); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre

1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2007); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2012), nonché il seguito della discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (928).

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta sui disegni di legge.

Invito il senatore Trabucchi a riferire alla Commissione in sostituzione del relatore, senatore Salari, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

T R A B U C C H I, *f.f. relatore*. Da molto tempo sono davanti a noi diversi provvedimenti di convalida di prelevamenti, avvenuti con decreti ministeriali, dal fondo di riserva per spese impreviste. I vari provvedimenti sono formulati in una data maniera che noi esamineremo brevemente; in alcuni di essi, specialmente nei più recenti, si trovano le parole « sentito il Consiglio dei ministri », in altri tale disposizione manca.

Ricordo che questi decreti di prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste sono stati emanati in base all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il quale si riferiva naturalmente alla vecchia Costituzione del Regno d'Italia. In questo vecchio testo era detto che i provvedimenti avvengono con decreto reale, comunicato al Parlamento il quale lo convalida. Tutti questi decreti riguardano, prevalentemente, oneri ai quali, di volta in volta, si è ritenuto necessario provvedere dal momento che parti-

colari circostanze avevano imposto maggiori o nuove spese.

Alcuni provvedimenti sono stati presi, invece, in relazione alla legge 5 novembre 1964, n. 1172 (successiva alla Costituzione repubblicana), che riguarda i provvedimenti della CECA per le aziende carbosiderurgiche. Sapete infatti che la CECA prevedeva la creazione di un fondo di compensazione per gli aiuti alle varie aziende carbosiderurgiche, fondo di carattere internazionale per il quale una parte delle somme sono iscritte su un fondo particolare dell'Amministrazione del tesoro. A mano a mano che si presenta la necessità di vari provvedimenti, i singoli Governi « anticipano ». Detta legge n. 1172 stabilisce che, per i provvedimenti che sono previsti in applicazione di quelli della CECA a favore di personale o di aziende carbosiderurgiche, provvede il Governo attingendo al Fondo delle spese impreviste, richiamando l'articolo 42 del decreto-legge sulla contabilità generale dello Stato. In questo caso dunque non c'è un'iniziativa del Governo (di prelevare da detto Fondo) in quanto è previsto nel testo di legge che si prelevi dal Fondo delle spese impreviste e che poi, a gestione avvenuta, in base ai fondi che sono iscritti nel conto del Tesoro, si provveda secondo quanto stabilito nel Trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Tra i decreti che oggi si devono convertire, alcuni sono formulati come ora detto. La procedura di questo prelevamento non è la normale procedura di prelevamento dal Fondo spese impreviste, ma è una procedura espressamente prevista da una legge che in questo momento è legge dello Stato. La legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce infatti all'articolo 1 che: « In esecuzione delle norme contenute nell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 29 giugno 1952, n. 766, è autorizzata la iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano destinate, in concorso con le sovvenzioni a fondo perduto dell'Alta autorità della Co-

munità stessa, al pagamento delle provvidenze previste dalle medesime norme a favore del personale licenziato da aziende carbo-siderurgiche, rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto ». Ed aggiunge che: « Le somme di cui al precedente comma sono prelevate dal Fondo di riserva per le spese imprevedute secondo le modalità stabilite nell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ». Sempre la stessa legge stabilisce, nell'articolo 3, che lo importo delle sovvenzioni dell'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e quello dei contributi del Governo italiano costituiscono un fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato, di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, numero 296; e nell'articolo 4, che entro 3 anni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2 verranno chiuse le operazioni concernenti l'erogazione delle provvidenze ai lavoratori e che nel semestre successivo sarà effettuato, fra il Governo italiano e l'Alta autorità, il conguaglio delle spese sostenute, in modo che l'onere risulti ripartito fra le due parti secondo il rapporto di partecipazione indicato nel decreto medesimo.

Tutto questo a noi interessa per la parte che stabilisce che le somme vengono prelevate in base all'articolo 42 della legge 18 novembre 1923, n. 2440. È stabilito infatti che: « Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardano le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un Fondo di riserva per spese imprevedute. La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti reali, promossi dal Ministro delle finanze. Le prelevazioni per somme superiori a 50.000 lire per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazioni del Consiglio dei ministri. Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la conversione ».

È stato sollevato il seguente problema: poichè in base all'articolo 77 della Costitu-

zione ogni cambiamento nella destinazione dei fondi, previamente stanziati in sede di bilancio, deve essere approvato con le stesse forme con le quali si approva il bilancio, si ritiene che le convalidazioni non possono essere demandate alle Commissioni in sede deliberante ma soltanto alle Commissioni in sede referente, perchè tutto quello che riguarda il mutamento o la modificazione degli stanziamenti di bilancio (note di variazione, eccetera), è di competenza dell'Aula. Questa è la tesi dell'opposizione e del senatore Artom. Contro questa tesi gli altri consentono che se nel bilancio c'è la destinazione di fondi per spese imprevedute, spetterà al Parlamento vedere se si tratta di spese imprevedute o meno e se si rientra o meno nella formulazione di cui all'articolo 42 della legge di contabilità generale, ma che questo non significa spostare nulla nel bilancio nel quale già c'è un Fondo destinato a ciò. Quando si provvede a prelevare le somme dal Fondo globale, non si altera il bilancio, ma semplicemente si opera secondo le intenzioni di coloro che hanno creato detto Fondo.

Altra questione nasce relativamente al decreto del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, si afferma, non deve emanare decreti-legge. Questo compito, secondo la Costituzione, spetta al Governo, e al Capo dello Stato compete soltanto la firma. È il Governo che deve provvedere là dove la legge non provvede. Se la legge prevede lo stanziamento di un fondo di riserva, il prelevamento da tale fondo deve essere fatto con un decreto-legge nelle forme costituzionali, decreto-legge che sarà approvato dal Parlamento. La tesi contraria afferma che non è necessario il decreto-legge. Si tratta infatti di provvedimenti per far fronte a delle spese che sono state dichiarate necessarie. Il Fondo di riserva per spese imprevedute è un Fondo globale al quale bisogna accedere quando appunto vi sono tali spese. Il provvedimento deve avere la convalidazione del Parlamento non per una norma costituzionale ma per una norma legislativa ordinaria, dal momento che la legge di contabilità vuole che il Parlamento sappia che si è fatto uso di quel capitolo per quei determinati motivi.

Poi c'è una terza tesi per la quale, sostanzialmente, si tratterebbe di una delega; e allora, in questo caso, si andrebbe a ricadere in altre discussioni. Però a me sembra chiaro che non si tratta di una delega.

Ora, quando è sorta questa discussione per iniziativa, da una parte, del senatore Arton e, dall'altra, del senatore Fortunati, dopo un dibattito che siamo stati ben lieti di ascoltare, si è convenuto di sentire la Presidenza del Senato, e siccome sui problemi difficili non si trova mai la soluzione dei casi che c'interessano, non abbiamo avuto nessun aiuto e a un certo momento questi 17 disegni di legge ci sono ritornati... sulle ginocchia perché ne facciamo quello che si sembra opportuno e giusto fare. E noi siamo qui, oggi, a dirvi: onorevoli colleghi, le questioni sono quelle che sono: quella relativa alla Comunità carbosiderurgica rappresenta la spesa più grossa; gli altri riguardano aumenti di spese per l'Opera nazionale maternità e infanzia, per pagare gli affitti delle caserme, l'aumento di assegni per lavoro straordinario, per i viaggi dei Ministri, per i viaggi del Presidente, eccetera; ma nella sostanza delle cose non è nel merito dei singoli provvedimenti che credo voi abbiate qualche cosa da dire, è sulla questione di principio, che io mi sentirei con animo tranquillo di superare, ma che però non pretendo di imporre a voi di superare. Ma vi pregherei di osservare distintamente i due casi, quello che riguarda l'applicazione della citata legge n. 1172 del 1964, la quale fa proprio richiamo esplicito alla procedura di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; e gli altri casi in cui questo richiamo non c'è. Però anche la legge del 1923, così come è citata nel decreto presidenziale, ha un certo valore che va interpretato, naturalmente, alla luce della Costituzione della Repubblica italiana.

G I G L I O T T I. La parola « convalida » non esiste nella nostra Costituzione: che significato ha?

T R A B U C C H I, *f.f. relatore*. Si convalida, cioè si fa diventare valido un provvedimento che aveva un valore sospeso.

M A R T I N E L L I. A mio giudizio, « convalida » vuol dire che il prelevamento è valido fino dal giorno in cui il decreto è stato emanato, in quanto autorizzato dalla legge, ma che ha bisogno, entro un certo tempo, della validazione maggiore che viene data dal Parlamento; e dunque la sua perfezione si raggiunge con la convalida, pur avendo valore all'atto della sua emanazione.

P R E S I D E N T E. Intanto faccio rilevare alla Commissione che nei decreti presidenziali sono state usate due formule: una che concerne la convalida, e l'altra che riguarda la conversione in legge. C'è una differenza grave fra l'una e l'altra espressione. Il « decretone », per esempio, per le alluvioni, è un decreto imponente nella sua portata ed estensione e che ha dato luogo a tutta la discussione, che voi ricorderete, dell'articolo 51, il quale così si esprime: « Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge ». Questa presentazione alle Camere è regolata dalla Costituzione: deve avvenire immediatamente e le Camere devono approvare il decreto-legge entro due mesi. Se ciò non avviene, il decreto cade nel nulla e tutto quello che è stato stabilito non conta più.

M A R T I N E L L I. La formula del decreto-legge è quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione

P R E S I D E N T E. Se voi prendete uno dei decreti di convalida che sono sottoposti al nostro esame non c'è più la formula: « Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge », ma c'è scritto semplicemente: « Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana ». Quindi è una dizione completamente diversa.

MARTINELLI. Questo non è il caso contemplato dall'articolo 77 della Costituzione, quindi non si può usare quella formula; riguarda altra materia.

PRESIDENTE. È stata usata una diversa formula per l'uno e per l'altro decreto. La questione è stata esaminata nella « Tecnica di bilancio e controllo della pubblica finanza » del professor Silvio Cozzi dell'Università di Bologna, il quale ha preso in esame questi decreti e questi provvedimenti. Ne leggo qualche periodo:

« I decreti con i quali sono effettuate le prelevazioni dai fondi di riserva sono soggetti a convalidazione da parte del Parlamento. In sostanza al Governo viene attribuito lo strumento per provvedere alle esigenze improvvise e urgenti che abbiano a manifestarsi durante l'esercizio finanziario. L'uso che il Governo fa di tale strumento è però assoggettato al controllo specifico e diretto del Parlamento, il quale lo esercita appunto attraverso l'istituto della convalida.

Sul contenuto giuridico di tale istituto si è molto discusso senza che si sia pervenuti a conclusioni univoche. La stessa legge di contabilità generale dello Stato, la quale prescrive la presentazione dei decreti in parola al Parlamento per la convalidazione di essi, nulla stabilisce per il caso che tale convalidazione venga negata. Opinione prevalente è che la convalida o meno del decreto di prelevazione non incide sulla efficacia giuridica di esso. La prelevazione è valida e definitiva per effetto del decreto che l'ha disposta, difformemente dal caso del decreto-legge per il quale il diniego della conversione in legge comporta di per sé il caducamento *ex tunc* della definitiva efficacia per i provvedimenti di che trattasi, la quale in tal senso è istituita nè conseguentemente può ritenersi sottintesa nel vigente ordinamento giuridico.

Allorquando il diniego della convalida non comporta l'annullamento della prelevazione già disposta con l'effetto giuridico del ripristino della situazione preesistente all'emanazione del decreto di prelievo, un opportuno rispetto della volontà del Parlamento insita nel diniego suggerirebbe che le som-

me ancora disponibili sulle assegnazioni disposte dal decreto di prelievo non fossero ulteriormente autorizzate dalle amministrazioni.

Anche tale conseguenza, peraltro, ben di rado potrebbe concretarsi in pratica, data la natura delle occorrenze per le quali si possono effettuare i prelievi, la quale comporta esborsi immediati, di guisa che, allorquando il Parlamento esamina il provvedimento di convalida — per il che le vigenti norme stabiliscono termini appositi, come del pari non sono stabiliti speciali termini per la presentazione del relativo disegno di legge da parte del Governo — in linea generale le somme che hanno formato oggetto del prelievo sono già state erogate per i fini ai quali il prelievo era inteso. Il rifiuto della convalida assume quindi soltanto un valore politico, per l'apprezzamento negativo che il Parlamento fa del modo in cui il Governo ha utilizzato la facoltà ad esso attribuita di disporre del Fondo di riserva di che si tratta. Il contenuto politico del diniego va, comunque, inteso alla stregua della limitata portata dei decreti in discorso, onde ben di rado esso potrebbe dar luogo a conseguenze di rilievo. Dell'orientamento parlamentare insito nel rifiuto, il Governo dovrà, comunque, avere norma nell'ulteriore utilizzo del fondo in esame ».

Questa l'opinione più autorevole che c'è su questa materia. Aggiungo che così si è sempre fatto da quando vige la Costituzione e non è mai stata sollevata la questione sulla forma, sulla validità o sulla consistenza di questi decreti. Una cosa sono i decreti-legge veri e propri che richiedono la conversione, altra cosa sono i decreti che riguardano unicamente i prelievi dal Fondo di riserva (che sono quelli dei quali ci occupiamo) per i quali non vi è l'obbligo di presentazione immediata al Parlamento il quale, a sua volta, non ha l'obbligo di approvarli entro i due mesi.

MARTINELLI. Questo commento era già stato letto in un'altra seduta, ed in quella occasione feci anch'io delle osservazioni.

R O D A. Desidero fare alcune osservazioni. Devo, prima di tutto, lamentare il ritardo con il quale si procede alle convalide. I disegni di legge risalgono oramai a ben due anni e mezzo fa. Non possiamo fare a meno di domandarci per quale motivo non siano stati presentati prima per la convalida.

Dico subito che le convalide si riferiscono a delle spese che io ritengo giuste ed opportune. Cosa infatti si potrebbe obiettare o cosa si potrebbe dire contro i 400 milioni che sono stati erogati dal Ministero della sanità per le iniezioni anti-polio? Bene ha fatto il Ministero a prelevare le somme occorrenti. Lo stesso discorso vale per le assegnazioni straordinarie per le integrazioni dei bilanci comunali.

Bisogna poi rilevare che questi « fondi di riserva per spese impreviste » non sono altro che una specie di « fondo globale ». Il Fondo globale è un fondo di riserva « messo lì » perchè è nell'animo del Governo di licenziare delle leggi che implicano oneri. Poiché queste leggi sono ancora nell'animo del Governo, questi vuole accantonare una somma che va sotto il nome di « Fondo globale ».

Ora la mia obiezione è la seguente: se è vero che, in pratica, al Fondo globale devono affluire tutti quei decreti e tutte quelle disposizioni legislative che implicano nuove spese, che non sono state « allineate » nel conto preventivo, allora è pure vero che il Fondo globale ha la medesima funzione del Fondo straordinario. Ora chi preleva dal fondo straordinario è il Capo dello Stato (dietro proposta del competente Ministro). Il fatto che l'esecutivo assume questa determinata posizione mi convince di non aver sbagliato a qualificare questo fondo di riserva come Fondo globale. Sembra logica conseguenza dunque, avendo assimilato questi due Fondi, deferire alla deliberazione dell'Assemblea anche i provvedimenti in esame. Come infatti i decreti-legge devono essere portati alle Camere per la conversione, così, per analogia, dovrebbero essere portati in Parlamento questi disegni di legge per essere convalidati.

Il Presidente Bertone ha posto un grave problema quando, concludendo il suo intervento a commento dell'attuale dottrina su questo argomento, ha detto che il nostro diniego ha un contenuto politico.

Ora noi non possiamo non chiederci se abbiamo la facoltà di fare un apprezzamento politico che spetta all'Assemblea. Questo il motivo per il quale non mi sento di entrare nel merito dei disegni di legge e consiglieri di deferire l'esame all'Assemblea.

B O S S O. Avrei desiderato che potesse essere il senatore Artom a trattare l'argomento, dato l'attento e profondo studio che ad esso aveva dedicato. Poichè però il collega non è potuto intervenire mi faccio carico di leggere alla Commissione le sue considerazioni su questo problema.

« I provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 42 sono delle leggi che modificano il bilancio in quanto prevedono l'assegnazione che il bilancio non poteva effettuare e che ha riservato all'ulteriore decisione del legislatore; sono quindi delle leggi di bilancio così come le note di variazione e quindi non possono essere deliberate dalle Commissioni senza violazione espressa della norma dell'articolo 72 della Costituzione.

Sul merito dei decreti stessi occorre ricordare che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, essi sono emanati secondo il combinato disposto dell'articolo 42 del regolamento di contabilità e dell'articolo 77 della Costituzione, come testualmente ricordato nel preambolo dei decreti stessi. L'articolo 42 del regolamento prescrive che la assegnazione di somme dal Fondo di riserva deve avvenire in forma legislativa, quale, consentita da ragioni di urgenza (decreto del Capo dello Stato convalidato dal Parlamento). L'articolo 77 della Costituzione determina le modalità e il termine con il quale questa particolare forma di legislazione di urgenza, sostanziata da un decreto legislativo che il Parlamento deve convalidare mediante conversione in legge, può e deve essere realizzata. È evidente, quindi, che ambedue le norme devono essere osservate a pena di nullità. Ora i decreti in esame, emessi secondo l'espressa menzione del loro pream-

bolo, in base all'articolo 77 della Costituzione sono, secondo precise disposizioni di tale norma statutaria, irrimediabilmente decaduti e privi di qualsiasi efficacia, così da non poter essere convertiti in legge, perchè non presentati al Parlamento nelle 24 ore successive alla loro emanazione e non approvati dal Parlamento nei due mesi previsti dall'articolo 77. È una questione apparentemente solo formale, ma si deve comprendere quale estrema gravità avrebbe il fatto della conversione in legge di decreti emanati, anche (almeno) in base all'articolo 77, quando i termini prescritti siano stati superati da così lungo tempo e ciò in una seduta di Commissione in sede deliberante. Quindi i decreti stessi hanno carattere di atto legislativo di variazione di bilancio ».

Questo è quanto espone il collega Artom, che io condivido e che faccio presente a nome del mio Gruppo. So che il collega Artom addirittura suggeriva di sottoporre la questione al Presidente Merzagora.

M A R T I N E L L I. La questione torna ogni sei mesi, si può dire, in Commissione; ogni volta ha luogo una discussione approfondita e ogni volta ci accorgiamo che non è nelle nostre facoltà approntare la soluzione definitiva.

Io devo però riconoscere che il collega Trabucchi, nel riferire sui 17 provvedimenti di convalida che sono al nostro esame, ha stabilito fra questi 17 provvedimenti una distinzione che a mio giudizio merita di essere accolta. Egli ha distinto, cioè, i provvedimenti che si reggono esclusivamente sull'articolo 42 di quella che noi chiamiamo legge di contabilità da quegli altri che, ai sensi della legge 5 novembre 1964, n. 1172 — legge che dà al Governo la facoltà di attingere al fondo di cui all'articolo 42 per il finanziamento dei provvedimenti adottati a favore delle aziende carbo-siderurgiche meritevoli di ammodernamento ai sensi del trattato istituyente la CEEA — hanno il loro capitolo di stanziamento in questo fondo.

In sostanza la legge n. 1172 ha dato al fondo dell'articolo 42 della legge di contabilità anche la caratteristica di stanziamen-

to per le operazioni nascenti dall'articolo 56 del Trattato ricordato. Ora, a me pare che in questo caso non vi sia alcun dubbio che il Governo possa attingere a quel fondo; se ho un dubbio — e lo esprimo al collega Trabucchi — è che dopo essere stato facoltizzato da una legge a prelevare, sia necessaria la convalida. A mio avviso qui si tratta di un abbaglio nel quale sono caduti gli uffici i quali, trascinati dal fatto che i prelievi di cui al fondo dell'articolo 42 avvenivano per decreto da convalidare, non hanno dato alla legge n. 1172 che autorizza il prelievo da quel capitolo il valor e completo.

B E R T O L I. ... allora si autorizza il Ministero a fare queste variazioni.

M A R T I N E L L I. Ma nella legge citata c'è già tale autorizzazione.

Torniamo ora all'esame degli altri decreti che noi dovremmo convalidare, i quali sono fondati esclusivamente sul testo e sulle facoltà di cui all'articolo 42 della legge di contabilità.

L'articolo 42 si riferisce alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardano le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali provvedono gli articoli 40 e 41. E qui vorrei inserire una parentesi e dire che anche gli articoli 40 e 41 modificano il bilancio, ma a nessuno di noi passa per la testa di dire che anche per le operazioni che esse prevedono occorrono atti legislativi.

L'articolo 42 riguarda dunque le eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio. Correntemente noi le chiamiamo spese impreviste, ma in che senso? Non sono spese che derivino da volontà di istituire nuove o maggiori spese; la istituzione di nuove e maggiori spese è proprio quella che sta alla base del fondo globale. Pertanto c'è una netta distinzione fra il campo di operazione dell'articolo 42 e il campo di operazione del cosiddetto fondo globale.

Ora io ricordo qui ciò che gli altri colleghi e forse anch'io abbiamo detto in precedenza, cioè che i cosiddetti decreti che noi convalidiamo non si richiamano — nè lo potrebbero — all'articolo 77 della Costitu-

zione, bensì all'articolo 87. In ognuno di essi si dice: visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione. Ora, il quarto comma dell'articolo 87 dice che il Presidente della Repubblica « Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge d'iniziativa del Governo »; e qui il richiamo è improprio, a mio giudizio. Il quinto comma dice che il Presidente della Repubblica « Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti ».

La discussione che si è svolta all'Assemblea Costituente è stata amplissima a questo riguardo. Nello stesso Commento ai lavori preparatori, dovuto a Vittorio Falzone Filippo Palermo e Francesco Cosentino, dopo aver detto che la « promulgazione » è una azione che ha riferimento alle leggi che hanno trovato la loro nascita completa e ordinata nel Parlamento, si riserva la « emanazione » a quei provvedimenti che l'Esecutivo fa in materia legislativa nei casi di urgenza e di necessità. Questi decreti del Presidente della Repubblica da convalidare — e tale concetto è stato esaminato in altre discussioni su questo argomento, fatte in questa sede — sarebbero dei decreti-legge impropri.

Dicono le discussioni svoltesi all'Assemblea Costituente: per il caso di urgenza e di necessità bisogna lasciare al Parlamento i poteri di agire; e bisogna lasciarli anche all'Esecutivo. Si è continuamente parlato di decreti aventi potere di legge che non erano quelli previsti all'articolo 77, comma secondo, perché l'articolo 77, comma secondo, fu introdotto in Aula. E lo ricorda il Commento cui ho accennato. Dice uno dei commentatori che non potevano essere previste quelle facoltà nella discussione in sede di Commissione dei 75, perché la Commissione dei 75 originariamente esclude che vi fossero le facoltà di cui all'articolo 77, comma secondo. Queste furono introdotte in Aula. Si ammise però — con il fine, almeno intenzionale, di chiarire di più — che il Presidente della Repubblica avrebbe emanato dei provvedimenti per i casi di urgenza e di necessità che non erano ancora configurati con le norme dell'articolo 77, comma secondo.

Stabilito questo, io richiamo i concetti che il collega Trabucchi ha riasunto nella

sua introduzione. Nel bilancio vi è un capitolo che ha per fine di provvedere alle insufficienze o alle deficienze degli stanziamenti. Dunque siamo nel caso di spese già introdotte in bilancio. Vi sono occorrenze in forza delle quali si vede che vi è insufficienza, od anche deficienza di fondi, come dice l'articolo 43. Si provvede allora con quel capitolo; si provvede con questa forma di decreto di prelievo per il quale, ove la somma ecceda i tre milioni, si sente il Consiglio dei ministri.

Vorrei anche a questo proposito osservare che, se esiste qualcuno di questi decreti che non reca la formula « sentito il Consiglio dei ministri », bisogna vedere se si tratta di una omissione della stampa, o se viceversa non esiste la consultazione del Consiglio dei ministri, perché questo è un fatto di rilievo per quanto concerne la legalità intrinseca del provvedimento.

Poi i decreti si inviano al Parlamento per la convalida. Fino a quando il Parlamento nel suo insieme, con provvedimento chiarificatore di questa procedura, o addirittura in senso emendatore della Costituzione, non darà questa possibilità, io penso che noi non possiamo — e qui mi ricollego alle osservazioni del collega Roda — infirmare tutti questi provvedimenti, che nascono validamente.

Per quanto riguarda il commento del Dottor Cozzi, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, noi possiamo prenderlo in considerazione come commento, appunto, ma non come volontà del costituente: è uno studio pregevolissimo, ma uno studio di giurista.

Oggi non saprei come potremmo rifiutare validità ai decreti e far rientrare le somme spese; e nemmeno saprei indicare, per ipotesi, quale azione possa essere svolta nei confronti del Consiglio dei ministri che ha presentato al Presidente della Repubblica, che è politicamente irresponsabile, i decreti.

I decreti sono validi. Si è voluto che il Parlamento aggiungesse una sua convalida. Anche io sono d'accordo che non si tratta di una procedura perfetta: è una di quelle tante cose che la consuetudine o la volontà

del Parlamento assesteranno. Però non si può oggi non approvarli, e richiamo ancora alla distinzione fatta così acutamente dal collega Trabucchi, quando ha osservato che fra questi decreti di convalida ve ne sono alcuni che addirittura sarebbero superflui, perchè il Parlamento ha già stabilito che, ogni qual volta c'è una spesa di quel tipo (che poi è una spesa in conto capitale, perchè viene rimborsata), si ricorre al fondo di stanziamento.

Concludo, dunque, dicendo che dovremo vincere tutte le nostre perplessità, anche se hanno qualche parvenza di fondamento. Non so se in questa legislatura faremo a tempo, ma io auguro a tutti i colleghi di essere ancora qui nella prossima legislatura per vedere se sarà possibile risolvere il problema alla perfezione.

B E R T O L I. Vorrei fare una brevissima osservazione. All'inizio del suo intervento, il senatore Roda si è meravigliato moltissimo del fatto che alcuni di questi decreti vengano in discussione, in Commissione, dopo due anni e mezzo dalla loro presentazione al Parlamento. Certo, è una cosa che fa una certa impressione. Io mi ricollego a questa osservazione del senatore Roda per ricordare che uno dei motivi del ritardo permane ancora oggi.

Ricordo che alcuni mesi or sono, o forse qualche anno fa, discutendo della convalida di alcuni decreti del Presidente della Repubblica, furono sollevate delle questioni di carattere giuridico e addirittura di carattere costituzionale, da parte del senatore Fortunati, che pose anche la quesitone dell'espressione « decreta » o « promulga », eccetera.

La Commissione desiderava conoscere il parere del Governo; desiderava che il Governo venisse a dirci esplicitamente il suo pensiero su questa questione di carattere giuridico-costituzionale.

Noi abbiamo atteso parecchio tempo il Ministro del tesoro (non so se fosse già allora l'onorevole Colombo) ed il Ministro di grazia e giustizia. Questa è la ragione principale del ritardo di questa discussione; e non abbiamo ancora avuto il piacere di conoscere il parere del Governo. Forse il sot-

tosegretario Braccesi potrebbe ora dirci il parere del Governo.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Preferirei che lo facesse il Ministro.

B E R T O L I. Altrimenti non capisco la ragione per cui, ad un certo momento, noi modifichiamo il nostro atteggiamento. Se abbiamo deciso di attendere, ed abbiamo atteso tanti mesi, perché ritenevamo che fosse necessario conoscere il parere del Governo, non comprendo perchè ora questo motivo non sussista più.

P R E S I D E N T E. Non si tratta di mesi di attesa, ma di anni. Come la Commissione ricorda, una volta il Presidente aveva posto all'ordine del giorno un provvedimento, ed aveva invitato la Commissione a prenderlo in esame. Senonchè il senatore Bertoli, in quell'occasione, osservò che i provvedimenti di convalida avrebbero dovuto essere discussi tutti insieme. Poiché gli altri provvedimenti di convalida non erano all'ordine del giorno, il Presidente invitò la Commissione ad esaminare intanto quello che era già stato posto all'ordine del giorno. Il senatore Bertoli disse allora che, se non si accoglieva il suo desiderio che tutti i decreti fossero posti insieme all'ordine del giorno, il suo Gruppo avrebbe chiesto la rimessione all'Assemblea del decreto stesso.

B E R T O L I. Ma la Commissione si trovò concorde nel decidere di rinviare la discussione in attesa che il Governo esprimesse il proprio parere.

T R A B U C C H I, *relatore*. Leggo dal resoconto sommario della seduta della Commissione del 19 maggio 1965: « Il senatore Bertoli osserva quindi che presso il Senato sono giacenti vari disegni di legge riguardanti la convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste; l'oratore propone pertanto che detti provvedimenti vengano esaminati congiun-

tamente dalla Commissione. A tale proposta si associa il senatore Pecoraro, il quale chiede altresì che alla discussione congiunta presenzi il Ministro del tesoro.

Il senatore Martinelli ricorda quindi che il problema era già stato sollevato in altre occasioni e che, essendo pressochè generali i dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 42 della legge di contabilità, era stato chiesto al Governo di esaminare il problema; ritiene pertanto che si possa ora rinnovare tale richiesta. In merito alla proposta formulata dal senatore Bertoli, il senatore Martinelli fa presente che i vari provvedimenti di cui si vorrebbe la discussione congiunta fanno riferimento ad esercizi diversi.

Il presidente Bertone, dopo avere riassunto i termini della discussione, dichiara che si farà interprete dei desideri espressi dalla Commissione ed invita questa ultima a procedere all'approvazione del disegno di legge n. 928, in attesa di una sollecita soluzione dei problemi posti in luce dai diversi oratori.

Il senatore Bertoli dichiara di non poter aderire all'invito del Presidente ed insiste nella sua proposta di una discussione congiunta dei vari provvedimenti di convalidazione, prospettando, nel caso che tale proposta venga respinta, l'eventualità di una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge, data la rilevanza delle questioni che esso solleva.

Il Sottosegretario per il tesoro dichiara di avere a suo tempo trasmesso i voti della Commissione per una soluzione dei problemi derivanti dall'articolo 42 della legge di contabilità, ed aggiunge di avere presunto che esistesse un tacito accordo, in forza del quale il Governo avrebbe potuto continuare a far ricorso all'articolo 42 della legge di contabilità, in attesa di un definitivo regolamento delle questioni ad esso collegate ».

Il Governo chiede dunque una sollecita approvazione del provvedimento, dopo di che la Commissione ha deciso per un rinvio.

Nel resoconto sommario si precisa che la Commissione dette mandato alla Presidenza perchè la discussione fosse rinviata ad una seduta della settimana successiva e

di prendere gli opportuni contatti perchè a tale discussione fossero presenti i Ministri del tesoro e della giustizia.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi farò interprete di questo desiderio della Commissione presso il Ministro del tesoro, ma ho l'impressione che egli ritenga di non dover dare questi chiarimenti, perchè quello che è stato riferito in precedenza ed è stato ora ripetuto dal senatore Trabucchi e dal Presidente dovrebbe essere sufficiente.

Questa è la mia opinione. Comunque vorrei fare anche un'osservazione. Quando questa mattina ho appreso che l'ordine del giorno recava la convalida di tutti questi decreti, ho ritenuto che vi fosse già un accordo per la loro approvazione.

Di fatto la Corte dei conti ha registrato immediatamente i decreti di prelevamento dal fondo spese impreviste, emessi dal Presidente della Repubblica, per cui la parte formale è già regolata. Se noi riteniamo che ciò non sia costituzionale, dobbiamo fare una legge apposita che precisi come tali decreti siano incostituzionali. In tal modo provocheremmo un chiarimento del problema; ma finché ciò non avverrà, i decreti vanno ritenuti costituzionali.

La convalida serve unicamente come fattore politico. Se qualcuno ritiene che il Governo abbia esorbitato dalle proprie prerogative in qualcuno di questi decreti, queste osservazioni devono essere fatte in sede politica, e il Governo ne terrà conto per i provvedimenti successivi. Ma questi decreti sono ormai definitivi.

Ora si avvicina la fine della legislatura, e, se non approvati, questi disegni di legge decadranno. D'altra parte i relativi decreti ormai sono stati emanati, e quindi sono validi.

P R E S I D E N T E. Ritengo che la Commissione dovrebbe tentare di sgombrare il terreno da tutti questi provvedimenti. Non c'è modo di tornare indietro: ciò che è avvenuto è avvenuto, e nessuna forza parlamentare o umana può far sì che non sia avvenuto.

Sarebbe opportuno proporre un disegno di legge di interpretazione per chiarire questo problema della differenza tra i decreti sottoposti a conversione e i decreti sottoposti a convalida. Un provvedimento del genere eviterebbe ogni discussione in avvenire. D'altra parte, la questione è già stata sollevata da due anni, e in questa perdita di tempo ciascuno di noi ha la sua parte di responsabilità. Propongo quindi che la Commissione stessa si faccia promotrice della formulazione di un provvedimento di questo genere, che indichi come regolarsi in futuro.

P E C O R A R O . Mi permetto di dissentire da questo suggerimento del Presidente, avanzato con tanta cortesia e con tanto spirito di collaborazione nei confronti del Governo.

Il problema, per essere di forma, investe la sostanza. A noi non basta che la Corte dei conti abbia dato il suo assenso. Noi possiamo anche dire che l'onesta opinione della Corte dei conti, per quanto la riguarda, è fuori discussione; ma se l'opinione del Parlamento è diversa, non possiamo, soltanto per sgombrare il terreno da una situazione di fastidio, mettere lo spolverino su una cosa alla quale non crediamo.

Io penso che noi dobbiamo invertire i termini temporali: prepariamo rapidissimamente, immediatamente, sotto questo assillo, che peraltro è di carattere formale, anche in rapporto a quanto ha detto il Sottosegretario, quel piccolo provvedimento di iniziativa della Commissione; preghiamo anche i colleghi della minoranza di partecipare alla sua formulazione. Questo disegno di legge potrà essere rapidamente approvato, non solo dal Senato, ma anche dall'altro ramo del Parlamento. In tal modo, nel giro di pochi mesi, noi potremo sgombrare il terreno senza lasciare alla prossima legislatura un'eredità sgradita. D'altra parte, noi non possiamo, per ragioni di urgenza, di opportunità, di convenienza, di rispetto, se non della forma, della sostanza, approvare dei provvedimenti in maniera che poi non si possa tornare indietro. Se a questo si aggiunge la acquiescenza di una Commissione che non

è convinta di quello che fa, io per conto mio non mi sento di votare contro il Governo, ma il giorno in cui si dovesse venire alla votazione, annunzio che abbandonerò la seduta.

P R E S I D E N T E . Fino al 1964 questo problema non si è posto, perchè abbiamo sempre approvato i decreti.

M A R T I N E L L I . Vorrei dire al senatore Pecoraro che oggi possiamo anche fare il fermissimo proposito di non ammettere più questa forma di prelievo con decreti da convalidare, imponendo quindi al Governo di chiarire la cosa. Intanto, però, c'è il passato da convalidare ed anche se noi dovessimo respingere la convalida, resta il fatto, come ha giustamente fatto rilevare il Sottosegretario Braccesi, che i decreti sono stati registrati ed hanno operato e non so come potrebbe essere configurata la responsabilità politica.

Ritengo perciò che sia opportuno adottare una decisione che sia frutto del senso di responsabilità, sbarazzando il campo da tutti questi decreti e permettendo, così, anche all'altro ramo del Parlamento di esprimere la sua opinione.

Per quanto concerne il futuro, non vorrei che il disegno di legge che presenteremo fosse ritenuto un modo di interpretazione della Costituzione, giacché in tal caso il suo *iter* sarebbe estremamente laborioso e lungo e io credo che il Parlamento, in questo scorcio di legislatura, non avrebbe il tempo di dedicarvisi.

È evidente che potremo sperare di operare soltanto nel campo dei chiarimenti dell'articolo 42 della legge di contabilità, ma non in quello dell'interpretazione dell'articolo 87 della Costituzione per vedere se il quarto ed il quinto comma, invocati in ognuno di questi decreti, siano stati rettammente applicati oppure no.

Pertanto io sarei del parere di approvare non solo i decreti di convalida per i quali opera la legge del 1964 e per i quali, a mio giudizio, non dovrebbe esserci alcuna ragione plausibile di non convalidarli, ma sarei del parere di approvare anche gli altri de-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

116ª SEDUTA (22 febbraio 1967)

creti in maniera da concludere il loro *iter* al Senato e consentire all'altro ramo del Parlamento di prenderli in esame.

B O S S O . Per le ragioni già da me precedentemente manifestate e per l'assenza del senatore Artom non posso associarmi alla richiesta di approvazione dei provvedimenti. Chiedo piuttosto alla Commissione se non ritenga opportuno domandare chiarimenti al ministro Colombo.

T R A B U C C H I , f. f. relatore. Desidero porre nuovamente una questione già sollevata molto tempo fa.

Qui abbiamo due questioni da risolvere: una nostra, interna, cioè se la competenza in materia è della nostra Commissione oppure se è dell'Assemblea. In proposito, a mio avviso, sarebbe opportuno che il Presidente della nostra Commissione consultasse la Presidenza del Senato. Per l'altra questione, invece, abbiamo un solo sistema a disposizione, cioè quello di deliberare a maggioranza.

Proporrei, pertanto, un breve rinvio per consultare la Presidenza del Senato circa la questione della competenza della Commissione.

S T E F A N E L L I . Ricordo che durante la discussione in Aula di una variazione al bilancio del 1965 il Ministro Colombo disse che la questione era aperta, cioè che non respingeva la questione sollevata sulla convalidazione di questi decreti e che senza altro se ne sarebbe riparlato.

Vi è, quindi, un preciso impegno del Ministro, assunto in Aula, di discutere di tale questione e ritengo che in forza di questo impegno non possiamo approvare, sia pure per sanatoria, questi decreti; è necessario che la questione venga discussa, dibattuta e regolarizzata, anche perchè mi pare che negli ultimi tempi il Governo non tenga molto conto delle cose dette e degli impegni presi. Se teniamo presente, ad esempio, il fatto che i disegni di legge vengono presentati con molti mesi di ritardo rispetto all'emissione dei decreti, ci rendiamo conto di come il Governo ritenga suo diritto operare in base

all'articolo 42, senza tener conto che esiste anche un regolamento, cioè che esiste l'articolo 136 del regio decreto 23 maggio 1934, n. 287, della legge di contabilità generale dello Stato, il quale stabilisce come è possibile e sotto quali condizioni è possibile emettere questi decreti. Il Governo, pertanto, dovrebbe almeno tener conto di questo; invece vediamo che nel febbraio di quest'anno sono stati presentati altri due disegni di legge, il n. 2065 ed il n. 2066, che riguardano ancora la convalida di spese previste per l'anno 1966. Ciò dimostra che il Governo non tiene conto della volontà di questa Commissione.

B E R T O L I . Desidero intervenire brevemente per dire che sono d'accordo con la proposta fatta dal senatore Trabucchi.

Evidentemente, non è che abbiamo chiesto il parere del Governo perchè riteniamo che esso sia determinante per l'orientamento della Commissione; comunque, per atto di cortesia, non dico di deferenza, riconosciamo che il Governo ha diritto di esprimere la propria opinione prima che la Commissione assuma una delibera.

Riconosciamo però che, in questa materia, il Governo non può dire niente; infatti, da quanto ha detto, per la verità in forma non molto chiara e precisa, il Sottosegretario per il tesoro che, in questo momento, rappresenta il Ministro, si comprende che il Governo ha riluttanza a venire in Commissione ad esprimere il suo parere. Noi, d'altra parte, non abbiamo il diritto di « forzare », per così dire, la mano al Ministro del tesoro; possiamo però sforzarci di interpretare questo atteggiamento dell'onorevole Colombo.

In sostanza, dal momento in cui la Commissione ha espresso il suo desiderio di sentire il parere del Ministro del tesoro relativamente a certe questioni giuridico-costituzionali circa questi decreti di convalida, il Governo che cosa ha fatto? Non è venuto in Commissione come richiesto, però ha continuato a seguire la strada di prima; cioè, di fatto, il Governo ha dimostrato di avere opinioni ben precise in materia e di ritenere che le cose, come stanno attualmente, sono

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)116^a SEDUTA (22 febbraio 1967)

regolari. Se, infatti, avesse avuto qualche dubbio, non solo il Ministro del tesoro sarebbe venuto in Commissione ma, se per necessità di tempo non fosse potuto intervenire, avrebbe dato disposizioni per sospendere questo tipo di attività e non avrebbe continuato a far emettere dal Presidente della Repubblica questi decreti.

A questo punto, ritengo che la proposta del senatore Trabucchi sia valida perchè, nel periodo di una settimana, potremmo definitivamente sapere dall'onorevole Sottosegretario se il Governo intende o meno venire ad esprimere in Commissione la propria opinione e se il ministro Colombo ritiene valida l'interpretazione che in questo momento ho dato del suo atteggiamento.

Tra una settimana, pertanto, la Commissione avrà gli elementi per decidere; ma vorrei precisare che, a mio avviso, non si tratta di una questione che si può risolvere con un voto di maggioranza o di minoranza. Infatti, si tratta di prendere non decisioni politiche, ma decisioni che riguardano il funzionamen-

to del Parlamento, i compiti del Presidente della Repubblica, i compiti dei Ministri. Pertanto, non poniamoci il problema di un voto di maggioranza o di minoranza: vedremo la prossima settimana come affrontare la questione tenendo anche conto del parere che ci verrà dato dalla Presidenza del Senato sulla questione della competenza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, in accoglimento della proposta avanzata dal senatore Trabucchi ed appoggiata dal senatore Bertoli, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari